

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 495

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **RONCONI**

Divieto della pratica del « *bungee jumping* »

Presentata il 4 maggio 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il *bungee jumping*, nato come un antico rituale iniziatico in Oceania, è divenuto oggi niente di più che un'« attività estrema », in cui oltre un milione di persone hanno provato cosa vuol dire « lasciarsi attrarre dalla forza di gravità ».

La presente proposta di legge dispone il divieto assoluto della pratica del *bungee jumping* o « salto con l'elastico », a causa della sua assoluta pericolosità.

Non si può infatti ignorare il tragico incidente che il 1° maggio 2002 tolse la vita a due giovani al Ponte di Arrone in provincia di Terni.

Tale attività, che non può e non deve essere definita né un'attività ludica né un'attività sportiva, non può e non deve essere tollerata da una società che si definisce civile.

È necessario, infatti, operare scelte, anche legislative, che permettano ai giovani di divertirsi senza mettere in pericolo la loro vita con l'illusione di « provare nuove emozioni ».

Bisogna quindi sforzarsi affinché si creino valide alternative alla pratica di queste attività, nella consapevolezza che la vita è un bene inestimabile ed in quanto tale non può essere sottoposto a rischi di alcun genere.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART.1.

1. È vietato praticare il « *bungee jumping* » ovvero il salto con l'elastico, e ogni altra attività similare sia in luoghi privati sia in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2. È altresì vietato assistere all'attività di cui al comma 1 anche in veste di spettatore.

ART. 2.

1. La violazione del divieto di cui all'articolo 1, comma 1, è punita con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 10.000 euro.

2. La violazione del divieto di cui all'articolo 1, comma 2, è punita con la multa fino a 2.500 euro.

